



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2012, proposto da Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Diolosà, Maria Grazia Cardone e Marco Filippetto, con domicilio eletto presso il primo difensore in Catania, via Etna, 215 c/o Poste;

contro

Comune di Castoreale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Doriana Scolaro, con domicilio eletto presso Antonino Grippaldi in Catania, via Aldebaran, 9;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 13/2012 del 26.06.2012 con la quale il Sindaco del Comune di Castoreale ha ordinato il mantenimento dell'apertura per tre giorni a settimana al pubblico dell'ufficio poste di Protonotaro;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castoreale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Poste Italiane s.p.a., con il ricorso in epigrafe, impugna l'ordinanza n. 16 del 26/05/2012 emessa dal sindaco del comune di Castoreale, con la quale è stato ordinato il mantenimento dell'apertura al pubblico dell'Ufficio Postale di Protonotaro per tre giorni la settimana, a fronte dell'apertura per un solo giorno a settimana (*“con trasformazione in sportello external”*), disposta da Poste Italiane Spa a seguito della effettuata rimodulazione del servizio (al fine di garantire l'economicità dello stesso), sul presupposto dell'esistenza di altri due uffici postali allocati nello stesso Comune con apertura giornaliera.

A sostegno del ricorso vengono addotte le censure di violazione degli artt. 50 e 54 T.U. 267/2000 , degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90; di violazione, sotto vari aspetti dell'art. 2 c.1 del D.M. 28/6/2007 e di eccesso di potere sotto molteplici profili.

2. Il Comune intimato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha controdedotto a tutte le censure proposte chiedendo la reiezione del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese..

3. Alla Camera di Consiglio del 5 settembre 2012 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

4. Alla Pubblica Udienza del giorno 6 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Anzitutto si deve precisare che l'odierna controversia è stata promossa da Poste

Italiane Spa contro un provvedimento contingibile ed urgente adottato dal Sindaco del Comune di Castoreale e pertanto l'oggetto del giudizio non è tanto la legittimità del piano di riorganizzazione che Poste Italiane ha adottato ai fini della chiusura degli uffici con conduzione antieconomica (come da “*Contratto di programma 2009/2011*”), ma solamente la verifica della legittimità del detto provvedimento sindacale alla stregua della relativa situazione di fatto e dei connessi parametri normativi; provvedimento n. 13 del 26.06.2012 col quale il Sindaco di Castoreale ha ordinato il mantenimento dell'apertura al pubblico per tre giorni a settimana dell'Ufficio postale di Protonotaro.

In relazione alla superiore precisazione sono, pertanto, del tutto irrilevanti le deduzioni del Comune rivolte a dimostrare l'asserita illegittimità (nel merito) della decisione di Poste Italiane di ridurre ad un solo giorno l'apertura dell'ufficio postale di Protonotaro siccome ricompreso nel ricordato piano degli interventi di razionalizzazione.

2. Delimitato il *thema decidendum* entro i suoi specifici limiti oggettivi, appare fondata la censura, di carattere assorbente, con cui Poste Italiane denuncia la violazione dell'art. 54 del D.L.vo 267/2000 a causa della insussistenza dei presupposti che legittimano l'emanazione di un provvedimento *extra ordinem* che, per giurisprudenza consolidata, richiede l'esistenza di una situazione di carattere eccezionale e imprevisto, costituente minaccia per la pubblica utilità, per la quale sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico.

Tali presupposti nel caso di specie sono da ritenersi carenti in quanto:

A) Il sindaco ha adottato l'ordinanza impugnata nella considerazione del paventato disagio che avrebbero potuto incontrare gli utenti (in prevalenza anziani) che dell'ufficio postale di Protonotaro si servono, e che verrebbero costretti ad utilizzare gli altri due uffici postali siti nello stesso Comune, asseritamente lontani e comunque non serviti da adeguati mezzi di trasporto.

Ma i rappresentati timori di disagio non configurano una effettiva situazione di concreto pericolo per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva; né viene dimostrata l'esistenza di situazioni tali da configurare i presupposti di cui al 3° comma dell'art. 54 TUEL che pure prevede la possibilità per il sindaco di "...*modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2*". Ciò, sotto un primo profilo, perché nel Comune di Castroreale sono attivi altri due uffici postali con regolare apertura giornaliera e, sotto altro profilo, perché il riordino degli uffici postali è stato adottato sulla scorta del piano di riequilibrio contenuto nel Contratto di programma 2009-2011 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane (che tra l'altro ha inteso superare le previsioni restrittive contenute nell' art. 2, comma 1, lett.c del Dec. del Ministero delle Comunicazioni del 22/07/2007, e le cui disposizioni sono state ratificate dalla L. n. 183/2011, art. 33, comma 31), e del piano degli interventi relativo al 2012, ove sono state riesaminate alcune situazioni contingenti di concerto con le autorità locali;

B) il Sindaco di Castroreale, come fondatamente dedotto dalla ricorrente, ha adottato l'ordinanza impugnata "*a distanza di parecchi mesi dal provvedimento di riorganizzazione adottato da Poste*"; risultando per l'effetto conclamata l'assenza del presupposto dell'urgenza;

C) L'impugnato provvedimento *extra ordinem*, è stato altresì emanato *sine die*, e quindi in violazione della temporaneità dei provvedimenti assunti dal Sindaco, quale Autorità locale di governo, con i poteri d'urgenza di cui all'art. 54 cit. .

3. Peraltro, va osservato che eventuali doglianze sulla manovra di razionalizzazione degli uffici attuata da Poste Italiane Spa avrebbero dovuto essere mosse direttamente contro il detto Contratto di Programma e del Decreto del Ministero

dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008 (c.d. “Decreto Scajola”), in relazione alle regole stabilite da AGCOM; autorità quest’ultima che - è bene sottolinearlo nell’ambito dei propri penetranti poteri controlli di merito nulla ha ritenuto di dovere rilevare circa il Piano di razionalizzazione contenente la rimodulazione degli Uffici postali tra cui quello di Protonotaro.

Correttamente, dunque, Poste Italiane Spa, deduce la legittimità del proprio intervento rimarcandone la intrinseca coerenza “... anche alla luce del Contratto di Programma 2009-2011, ratificato dalla legge di stabilità nr. 183/11, ancora in vigore in attesa dell’approvazione del Contratto 2012-2014, il quale all’art. 2, comma 6, prevede che Poste Italiane, trasmetta annualmente all’Autorità di Regolamentazione l’elenco degli Uffici Postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di interventi e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione, con l’obiettivo di realizzare efficienze di gestione con il conseguente contenimento dei costi del servizio universale”.

4. Per completezza d’esame, va osservato, circa il profilo dell’asserita omessa partecipazione del Comune all’iniziativa assunta da Poste Italiane, che risulta incontestata la deduzione di quest’ultima secondo cui: “...il Direttore della Filiale di Messina 2 aveva interloquuto con il Comune, anticipando già nei mesi precedenti all’Ente locale in argomento la deliberazione; il presidio in parola, infatti, sempre per completezza espositiva, serviva una popolazione media ridottissima, gestendo, già nel 2011, un numero esiguo di clienti medi giornalieri, onde la sua intervenuta, inevitabile e incontestabile acclarata diseconomia, che non consentiva e non consente più di garantire le necessarie condizioni di equilibrio economico, oltre che un’efficiente gestione”.

Di conseguenza, ben avrebbe potuto il Comune attivarsi per tempo presso l’Autorità di vigilanza predetta anche - eventualmente - al fine di far rilevare la concreta non agevole praticabilità dei vicini uffici postali “di Bafia, Castoreale e Rodi Milici” e comunque ogni altra circostanza che in punto di merito avrebbero

suggerito l'opportunità di mantenere inalterata la funzionalità del servizio nella frazione di Protonotaro.

5. La positiva definizione della censura esaminata determina l'accoglimento del ricorso, senza che il Collegio debba darsi carico di esaminare le ulteriori censure che restano, evidentemente, assorbibile.

Le spese del giudizio possono andare compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia e degli interessi, pubblicistici di tutte le parti coinvolte..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)